

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per le aziende agricole

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

RSA è sottoposta all'Autorità di Vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito:

Financial Services Authority (FSA).

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 44.400.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 62.200.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 106.600.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è di 1,47. Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è **prorogato per un anno e così successivamente, secondo la modalità del tacito rinnovo**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Incendio
(B)	Furto
(C)	Elettronica
(D)	Responsabilità Civile

La Polizza prevede altresì talune **condizioni particolari**, valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza (Frazionamento semestrale; Indicizzazione dei capitali assicurati) oppure sempre operanti, esclusivamente per le Sezioni A) e C) (indennità aggiuntiva (maggiori costi)). Per ulteriori informazioni si rimanda alla relativa Sezione contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

- (A) Incendio** – La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:
- Incendio.**
 - Fulmine.**
 - Esplosione, implosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi.
 - Caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
 - Urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere.
 - Bang sonico.**
 - Fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Compagnia non risponde dei danni:
 - agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
 - causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
 - Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate.
 - Eventi atmosferici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza gli stessi sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine

attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

- l) **Eventi sociopolitici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
- m) **Folgorazione del bestiame** conseguente a scariche provocate da apparecchiature od impianti ad energia elettrica (semprech  sia assicurata la Part. 4);
- n) **Asfissia del bestiame** derivante da fumo, vapori e gas a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate (semprech  sia assicurata la Part. 4);
- o) **Fermentazione e conseguente autocombustione del foraggio** (semprech  sia assicurata la Part. 5);
- p) **Colaggio** di vino, olio e latte, a seguito di rottura o guasti accidentali dei contenitori di capacit  non inferiore a 100 litri, nonch  delle loro valvole e saracinesche.
- q) **Buona fede.**
- r) **Colpa grave dell'Assicurato.**
- s) **Anticipi sugli indennizzi.**
- t) **Onorario periti.**
- u) Fermo quanto disposto dall'Articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia indennizza altres  purch  conseguenti agli eventi garantiti dalla Sezione A:
 - 1) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse ferme le limitazioni di cui ai relativi eventi garantiti dalla Sezione A;
 - 2) i guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorit , nonch  quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
 - 3) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al pi  vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
 - 4) le spese sostenute dall'Assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggi colpiti da anormale fermentazione al fine di limitare tale

fermentazione e la conseguente autocombustione, col limite del 10% della somma assicurata alla partita "Foraggi".

È inoltre compresa la seguente garanzia accessoria:

- **Ricorso terzi.**

Per ulteriori dettagli in merito all'oggetto della copertura assicurativa offerta, si rinvia all'Articolo A.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale – Se dalle stime fatte in conformit  a quanto disposto dall'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o pi  partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validit .**

- Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi,** per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:
- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) causati con dolo dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilit  illimitata;
 - d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
 - e) di smarrimento, furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali   prestata l'assicurazione;
 - f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento   determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
 - g) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo A.1.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie previste nella copertura assicurativa offerta.

FABBRICATO assicurato per € 300.000

CASO A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato (esempio di applicazione di limite di indennizzo % e franchigia)

Garanzia prestata a Valore Intero con il limite di indennizzo del 70% delle somme assicurate e con la franchigia di € 500.

Limite di indennizzo per il fabbricato: € 300.000 × 70% = € 210.000.

A1) danno pari ad € 4.000 (rientrante nel limite di indennizzo)

- Calcolo dell'indennizzo: € 4.000 (danno) – € 500 (franchigia) = € 3.500.

A2) Danno pari ad € 300.000 (superiore al limite di indennizzo)

- Calcolo dell'indennizzo: € 300.000 (danno) – € 500 (franchigia) = € 299.500 (importo superiore al limite massimo di indennizzo).
 - Importo indennizzato = € 210.000
-

CASO B - Danno da fenomeno elettrico (esempio di applicazione di limite di indennizzo in forma fissa e franchigia)

Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto.

Limite di indennizzo pari ad € 2.500 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia prevista per la garanzia = € 250.

- in caso di danno pari ad € 2.500, l'indennizzo sarà pari a: € 2.500 – € 250 = € 2.250;
 - in caso di danno pari ad € 7.000, si avrà € 7.000 – € 250 = € 6.750 superiore al massimo indennizzo di € 2500; dunque l'indennizzo sarà pari a € 2.500.
-

CASO C – Onorario periti (esempio di applicazione di un limite sull'indennizzo)

Limite di indennizzo pari al 2% dell'indennizzo diretto con il massimo di € 2.500.

C1) Sinistro liquidato in € 19.000

Calcolo limite di indennizzo per onorari periti:
€ 19.000 × 2% = € 380

- in caso di spese di perizia per € 350, le stesse saranno indennizzate totalmente;
- in caso di spese di perizia di € 500, rimarranno a carico dell'assicurato € 500 – € 380 = € 120, e verranno indennizzati € 380.

C2) Sinistro liquidato in € 400.000

Calcolo limite di indennizzo per onorari periti:
€ 400.000 × 2% = € 8.000 (importo superiore al massimo di € 2.500)

- in caso di spese di perizia per € 2.500, le stesse saranno indennizzate totalmente;
 - in caso di spese di perizia di € 5.000, rimarranno a carico dell'assicurato € 5.000 – 2.500 = € 2.500, e verranno indennizzati € 2.500.
-

(B) Furto – La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati da furto, rapina e/o estorsione:

- all'arredamento domestico, a condizione che l'abitazione sia adibita a dimora abituale e sia ubicata entro i confini dell'azienda agricola e che, in caso di furto, l'autore si sia introdotto nei locali dell'abitazione:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- alle scorte, derrate, macchine ed attrezzi a condizione che gli enti assicurati siano ricoverati in depositi o all'aperto nell'ambito dell'Azienda;
- al bestiame a condizione che sia ricoverato in stalle o all'aperto nei recinti dell'azienda. Per quanto riguarda le macchine agricole e relativi accessori la garanzia copre esclusivamente il furto totale delle macchine, il furto parziale è garantito solo se in conseguenza di furto totale.

Si rinvia all'Articolo B.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli in merito alle coperture assicurative offerte.

Sono inoltre comprese, fermo il disposto dell'Articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le seguenti **“GARANZIE ACCESSORIE”**:

- Portavalori.**
- Guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto, rapina

e/o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

- c) **Atti vandalici** cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione o nel tentativo di commetterli.
- d) **Uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene a condizione che l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente almeno 24 ore prima del sinistro.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - a persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto a questo titolo);

- e) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Avvertenza: se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Avvertenza: la garanzia prevede la presenza di **scoperti e limiti di indennizzo**; si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo B.3 per indicazioni di maggior dettaglio in merito. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni scoperti previsti nella copertura assicurativa offerta.

Somme assicurate:

- 1) Arredamento, scorte e derrate € 20.000
2) Macchine ed attrezzi € 15.000

CASO A – furto di macchine ed attrezzi (esempio di applicazione di uno scoperto con minimo)

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100

A1) Danno pari ad € 500

- Calcolo scoperto: € 500 × 10% = € 50 (importo inferiore al minimo)
- Indennizzo: € 500 – € 100 (minimo scoperto) = € 400

A2) Danno pari ad € 5.000

- Calcolo scoperto: € 5.000 × 10% = € 500
- Indennizzo: € 5.000 – € 500 (minimo scoperto) = € 4.500

A3) Danno pari ad € 25.000 (importo superiore alla somma assicurata)

- Calcolo scoperto: € 15.000 (somma assicurata) × 10% = € 1.500
- Indennizzo: € 15.000 – € 1.500 (minimo scoperto) = € 13.500

CASO B – Guasti Cagionati dai ladri (esempio di applicazione di un limite di indennizzo)

Garanzia prestata con il limite di indennizzo per sinistro di € 500.

Nel commettere il furto di cui al caso A, i ladri arrecano danni ai mezzi di chiusura per:

- B1)** € 450 interamente indennizzati
B2) € 1.000: verranno liquidati € 500, rimanendo la differenza a carico dell'assicurato

CASO C – Garanzia portavalori (esempio di applicazione di un limite di indennizzo % e di uno scoperto)

Somma assicurata Arredamento domestico = € 20.000.
 Limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita Arredamento domestico con il massimo di € 500.
 In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- Calcolo del limite di indennizzo: € 20.000 x 10% = € 2.000 (superiore al massimo)
- Limite di indennizzo applicabile = € 500

C1) scippo per € 400

- Calcolo scoperto: € 400 x 20% = € 80
- Indennizzo: € 400 – € 80 = € 320

C2) scippo per € 1.000 (importo superiore al limite)

- Calcolo scoperto sul limite: € 500 x 20% = € 100
- Indennizzo: € 500 – € 100 = € 400

(C)Elettronica – La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che esista un regolare contratto di manutenzione.

Avvertenza: assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale – Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione

che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;

- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1) contratti di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni

imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

- p) derivanti dalle garanzie previste alle Sez. A) e B);
 q) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
 r) causati da virus informatici.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo C.3.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie, limiti di indennizzo e scoperti previsti nella copertura assicurativa offerta.

Somma assicurata = € 10.000

Caso A) danno da fenomeno elettrico (esempio di applicazione della franchigia per ciascun danno)

La polizza prevede una franchigia di € 150

Danni per € 8.000

- Indennizzo: € 8.000 – € 150 = € 7.850
-

Caso B) danno da acqua che danneggia un macchinario elettronico (esempio di applicazione di un limite di indennizzo e di uno scoperto)

Garanzia prestata con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata, scoperto 10% minimo € 250
 Calcolo limite di indennizzo: € 10.000 × 50% = € 5.000

B1) danni per € 2.000

- Calcolo scoperto: € 2.000 × 10% = € 200 (importo inferiore al minimo)
- Indennizzo: € 2.000 – € 250 (minimo scoperto) = € 1.750

B2) danni per € 7.000

- Calcolo scoperto: € 7.000 × 10% = € 700
 - Calcolo indennizzo: € 7.000 – € 700 = € 6.300 (importo superiore al massimo indennizzo)
- Importo liquidato € 5.000
-

(D) Responsabilità civile – la Compagnia si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere indenne l'Assicurato:

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per **morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività agricola assicurata e dei servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Ai sensi dell'Articolo D.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il **coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato**, nonché **ogni altro parente od affine con lui convivente**;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i **legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori**;
- le **persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio**; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

b) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni

personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche.

Per ulteriori dettagli in merito all'oggetto della copertura assicurativa offerta, si rinvia all'Articolo D.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura assicurativa offerta prevede **garanzie specifiche** a seconda della tipologia di assicurato.

Per un'elencazione completa di tali garanzie, che sono alternative le une alle altre, si rinvia all'Articolo D.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione:

A- Proprietario conduttore (conduzione diretta, a colonia parziaria con o senza braccianti).

B- Affittuario (conduzione diretta o a mezzo coloni con o senza braccianti).

C- Proprietario non conduttore.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo D.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento

- del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- l) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede la presenza di **massimali e franchigie**; per informazioni di dettaglio si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli D.1 e D.6.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento della franchigia prevista nella copertura assicurativa offerta..

Massimale = € 250.000

Proprietario conduttore.

Danni da spargimento di acqua.

La garanzia è prestata con una franchigia di €150 per ciascun sinistro.

Danni per € 10.000

Indennizzo: € 10.000 – € 150 = € 9.850

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di **sospensione della garanzia** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato dai seguenti articoli:

- Articolo 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Articolo 10 – Obblighi in caso di sinistro, punto 2. Norme valevoli per la Sez. C), ultimo comma
- Articolo 19 – Trasloco delle cose assicurate;
- Articolo B.6 – Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati

ai quali si rinvia per informazioni di dettaglio circa l'operatività delle condizioni di sospensione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. A titolo meramente esemplificativo, costituisce ipotesi di aggravamento del rischio il fatto che, a seguito di lavori di ampliamento del fabbricato assicurato con strutture in legno, lo stesso non rispetta più la condizione del 90% della superficie delle strutture portanti verticali, delle pareti esterne e della copertura del tetto in materiali incombustibili.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate

dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Può essere concesso il frazionamento semestrale del premio previo aumento del 3% purché l'importo della rata stessa non sia inferiore a € 250.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 420
di cui costi medi sostenuti dal contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 134,40

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 92,40	22%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

La Compagnia che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla

concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte del contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A | Incendio: **13,50%**;
- Sezione B | Furto: **22,25%**;
- Sezione C | Elettronica: **21,25%**;
- Sezione D | Responsabilità civile: **13,50%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In relazione alla **Sezione (A) Incendio**, alla **Sezione (B) Furto** e alla **Sezione (C) Elettronica**, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;** oppure a richiesta di una delle Parti:
- b) **fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal contraente con apposito atto unico.**

Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle

procedure liquidative, si rinvia all'Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia **entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di denuncia, si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, per la tutela dei propri diritti.

In alternativa, i reclami possono essere indirizzati presso la sede legale sita nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL attraverso lettera raccomandata A/R.

L'autorità straniera deputata a ricevere tali reclami è la **Financial Service Authority (FSA)**.

14. Arbitrato

Non è prevista alcuna ipotesi di arbitrato.

RSA – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Dr. Fabrizio Moscone

Chief Executive Officer



RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato:

soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Arredamento domestico:

mobilio, elettrodomestici, vestiario, biancheria, oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, provviste alimentari e tutto quanto serve per uso di casa e personale, nonché "scorte e derrate" e precisamente prodotti agricoli e sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda agricola.

Azienda agricola:

il complesso dei beni impiegati per l'esercizio delle coltivazioni della terra e dei boschi e delle lavorazioni ad essa connesse, complementari ed accessorie, quali: la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, il tutto atto a produrre reddito agricolo ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n. 597.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Bestiame:

gli animali bovini non allevati in batteria, equini, ovini, suini e da cortile anche all'aperto purché nei recinti dell'azienda.

Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione RCT).

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

il complesso degli edifici, esclusi quelli abbandonati, concernenti: abitazioni, cantine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, dipendenze, sili, stalle, fienili e depositi di paglia, stramaglie e simili, il tutto costruito per almeno il 90% della superficie delle strutture portanti verticali, delle pareti esterne e della copertura del tetto in materiali incombustibili. Sono parificati al fabbricato: fissi, infissi ed impianti considerati immobili per natura e destinazione. Resta convenuto che, se l'assicurazione del fabbricato è riferita al rischio locativo, la Compagnia risponde esclusivamente delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. A.3 delle C.G.A., qualora la somma assicurata alla partita 1) risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Fermentazione:

la decomposizione cui le sostanze organiche vanno soggette per l'azione di microrganismi.

Foraggi:

i prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Lavori agricoli:

i lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma degli artt. 207 del D.P.R. n. 1124 del 30/6/1965 e 2135 del Codice Civile.

Macchine ed attrezzi:

veicoli agricoli semoventi, compresi trattori e mietitrebbiatrici interamente metalliche, ruotabili, attrezzature e macchine agricole in genere anche elettriche ed impianti elettrici destinati esclusivamente alla conduzione dell'azienda anche all'aperto purché nell'ambito della stessa.

Macchine elettroniche:

sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettriche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'azienda agricola ed ivi riposta.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Portavalori:

l'Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell'Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

Premio:

somma dovuta dall'Assicurato alla Compagnia.

Primo rischio assoluto:

in questa forma di assicurazione, l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente indennizzato dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Responsabilità civile:

responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Rischio locativo:

vedere la voce Fabbricato.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.